



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI N. 12 DIR. A "VILLAPINTA - LOC. PIANI" E N. 13 "DI BUGLIO IN MONTE" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI BUGLIO IN MONTE

ORDINANZA N. 120

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza della società Liscidini Costruzioni S.r.L. (P. IVA 00657390142) con sede a Teglio, in via Palazzetta snc, pervenuta in data 14 maggio 2026 e registrata al protocollo n. 16569, con la quale è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato sulle strade provinciali in oggetto, rispettivamente:

- sulla s.p. n. 12 Dir. A, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 1+140, in comune di Buglio in Monte;
- sulla s.p. n. 13 "di Buglio in Monte", nel tratto compreso tra il km 1+600 e il km 2+010, nel territorio del comune di Buglio in Monte;

per lavori di fresatura e asfaltatura per ripristino della pavimentazione stradale a seguito dell'esecuzione di scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica (CDS_BUL_N20_2001);

CONSIDERATO che i sopracitati lavori saranno eseguiti per conto della società Open Fiber S.p.A., titolare delle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla scrivente Provincia, rispettivamente:

- autorizzazione unica n. 11179, protocollo n. 15141 del 4 maggio 2026;
- autorizzazione unica n. 11140, protocollo n. 10967 del 2 aprile 2025;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione della circolazione, nelle aree interessate;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nei tratti interessati dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato **dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 20 maggio 2026 fino a fine lavori, e comunque entro e non oltre il giorno 15 giugno 2026:**

- sulla s.p. n. 12 Dir. A, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 1+140, nel territorio del comune di Buglio in Monte;
- sulla s.p. n. 13 "di Buglio in Monte", nel tratto compreso tra il km 1+600 e il km 2+010, nel territorio del comune di Buglio in Monte.

È consentito alla società esecutrice dei lavori sospendere per brevi periodi la circolazione per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

La segnaletica attinente a "lavori", "strada deformata" ed al limite di velocità massima 30 km/h, dovrà permanere ed essere periodicamente verificata dalla ditta esecutrice, fino al completo ripristino della pavimentazione bituminosa in tutte le porzioni di carreggiata interessata dalle lavorazioni.

L'impresa esecutrice dei lavori, per conto della società richiedente, osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito e la mancanza della segnaletica orizzontale;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione;
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

● Liscidini Costruzioni S.r.L. - cell. n. 329 0070099

- la sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica è a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società Open Fiber S.p.A. e Liscidini Costruzioni S.r.L. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società Open Fiber S.p.A. e Liscidini Costruzioni S.r.L. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 19/05/2026

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)